

Numero
1279

sl

0

Bellinzona
13 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3000 Berna

Invio per e-mail (word e pdf):
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d'informazione)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 15 dicembre 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica delle menzionate legge federale è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione UM) della Sezione della popolazione (SP), dalla Delegata cantonale all'integrazione e dalla Polizia cantonale.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, accogliamo favorevolmente la proposta di modifica legislativa in parola, inerente alcuni ambiti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che hanno richiesto la necessità di essere adeguati. Le modifiche in esame, afferenti alla LStrI riguardano la soppressione dell'obbligo di autorizzazione per il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente dei titolari di un permesso di dimora. Inoltre si prevede che, ai fini del rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, il centro degli interessi del richiedente debba trovarsi in Svizzera e che in caso di trasferimento all'estero tale permesso decada. In tal modo viene dato seguito alla mozione 21.4076 del 23 settembre 2021 Marchesi «Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi».

La modifica legislativa in parola prevede pure l'istituzione di una base legale per la pubblicazione delle sanzioni amministrative della Segreteria di Stato della migrazione

(SEM) nei confronti delle imprese di trasporto aereo, delle quali si estende peraltro l'obbligo di assistenza. Parimenti viene creata la base legale per l'obbligo di presenza nell'alloggio assegnato nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento dei cittadini stranieri tenuti a lasciare la Svizzera.

Inoltre, a seguito di una decisione del Tribunale federale, deve essere limitata la durata della cosiddetta «carcerazione per comportamento non cooperativo nel quadro di una procedura di Dublino» ex art. 76a LStrl. In aggiunta si è reso necessario istituire le basi legali per permettere, da un lato, alle Autorità cantonali di esecuzione delle pene, nell'adempimento dei loro compiti legali, di accedere ai dati degni di particolare protezione contenuti nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e, dall'altro lato, per concedere di accedere ai dati personali necessari nel sistema d'informazione per il rimpatrio (eRetour) della SEM ad altri collaboratori della SEM, alle competenti Corti del Tribunale amministrativo federale e alle Rappresentanze e missioni svizzere all'estero.

La novella legislativa propone infine modifiche di carattere formale e redazionale. Le stesse riguardano la competenza per l'assoggettamento all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti, la trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto, le condizioni per la disposizione di un divieto d'entrata, l'abolizione del contributo speciale prelevato sul reddito da attività lucrativa e la riorganizzazione del sistema di sussidi federali per le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni per le persone del settore dell'asilo.

L'Esecutivo cantonale di principio concorda con la modifica legislativa in parola, precisando in particolare i seguenti aspetti.

Innanzitutto, per quanto afferente alle facilitazioni di accesso a un'attività indipendente da parte di cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora con la soppressione dell'obbligo di autorizzazione, si osserva che questa modifica viene salutata favorevolmente e si concorda con l'Esecutivo federale che l'interesse del Paese a disporre di un'economia più favorevole all'innovazione è preminente sui rischi per il mercato del lavoro che questa modifica comporta. In effetti questa semplificazione riguarda principalmente persone che hanno ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'importanza delle loro competenze professionali per il mercato del lavoro elvetico. Di conseguenza l'importanza della loro attività è già stata vagliata dalle competenti Autorità migratorie e /o del mercato del lavoro. Inoltre non ci sembra opportuno che queste persone vengano discriminate rispetto ad altre persone che sono giunte in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare e non sono soggette a queste restrizioni. Da ultimo accogliamo favorevolmente la proposta di inserire una norma che prevede espressamente che un permesso di soggiorno possa essere assoggettato alla condizione che il suo titolare non cambi attività lavorativa per una durata determinata. Ciò al fine di tutelare certi settori professionali da eventuali sovraffollamenti, i quali a nostro avviso devono essere definiti espressamente a livello di ordinanza nell'OASA.

In relazione all'introduzione nella legge della condizione esplicita per cui il **centro degli interessi** di una persona debba trovarsi in Svizzera, osserviamo con piacere l'inserimento di questa condizione, ritenuto che detta modifica permette di chiarire un aspetto che in anni recenti ha portato a diverse incertezze e in rapporto alle quali la giurisprudenza recente del TF non è sempre stata d'aiuto a fare chiarezza in particolare

nella distinzione tra i permessi di lavoro per frontalieri G UE/AELS e quelli di dimora B UE/AELS. Per questi motivi accogliamo con favore questa modifica legislativa, benché occorre sottolineare che la stessa avrà portata limitata, essendo applicabile ai cittadini di Stati terzi e ai domiciliati comunitari. In effetti non va dimenticato che, per quanto attiene ai cittadini UE/AELS titolari di permessi di dimora B UE/AELS per costante giurisprudenza del TF il centro degli interessi non gioca alcun ruolo, poiché è sufficiente dimostrare una presenza minima in Svizzera e la volontà di stabilirvisi: *“Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un minimo di presenza sul territorio svizzero nonché la volontà di stabilirsi”* (cfr. STF 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021, consid. 3.2; STF 2C_7/2021 del 16 novembre 2021, consid. 3.2). Aspetto questo che non concerne i cittadini domiciliati UE/AELS, ai quali si applica pure la novella legislativa in parola, essendo lo statuto del domicilio non contemplato nell’ALC.

Per quanto afferente alle sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree, considerato che questa tematica esula dalla sfera di competenza delle Autorità cantonali, non riteniamo di doverci esprimere a riguardo.

Relativamente all’introduzione, tra le misure coercitive in materia di persone straniere, della facoltà per le Autorità competenti di ordinare un obbligo di presenza nell’alloggio attribuito ai fini di garantire l’allontanamento o l’espulsione dell’interessato, non possiamo che esprimere il nostro consenso. In effetti la misura in parola si rileva una misura meno incisiva dal lato della restrizione della libertà di movimento della persona coinvolta e, nel contempo, rappresenta un’alternativa meno onerosa dal lato finanziario per i Cantoni rispetto alla carcerazione amministrativa. Ciò in particolare alla luce della recente esplosione dei costi di carcerazione amministrativa, che in parte rimangano a carico dei Cantoni in quanto non sufficientemente coperti dai forfait federali. Ciò nonostante auspichiamo che il legislatore federale regolamenti in maniera più precisa le modalità d’applicazione di questa nuova misura coercitiva già a livello di legge oppure nella relativa ordinanza di applicazione, come preciseremo in seguito. Infine non abbiamo alcuna obiezione a che la giurisprudenza del TF inerente la carcerazione Dublino ex art. 76 a cpv. 4 LStrl venga recepita nella legge. In aggiunta la relazione tra la formulazione del nuovo art. 76a cpv. 4 e il vigente art. 76a cpv. 1 LStrl sembrerebbe alquanto equivoca e su questo aspetto vi invitiamo a rielaborare e semplificare la Sezione 5 del capitolo 10 afferente alle misure coercitive.

In merito all’estensione dei diritti d’accesso a determinate categorie di utenti ai sistemi d’informazione SIMIC ed eRetour non si intravedono criticità particolari. Nello specifico, riguardo all’estensione del diritto d’accesso alle Autorità di esecuzione delle pene e delle misure, la stessa appare assai utile per permettere a queste Autorità di adempiere ai propri compiti legali. In aggiunta questa estensione dei diritti d’accesso comporterà il vantaggio che le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure dipenderanno meno frequentemente dalle Autorità della migrazione nell’ambito della loro attività.

Da ultimo, relativamente alle modifiche di ordine formale e redazionale, proposte con il progetto legislativo qui in esame, si osserva che non vi sono osservazioni particolari. Qualora su singoli aspetti dovesse rendersi necessario prendere posizione, le relative osservazioni verranno formulate nel commento ai singoli articoli. Ciò che sarà ad esempio il caso nel commento alla modifica di cui all’art. 67 LStrl, la cui nuova formulazione merita un commento da parte dell’Autorità cantonale.

Osserviamo infine, che la modifica in oggetto è conforme all'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) secondo cui, la Confederazione può emanare disposizioni nel settore degli stranieri, sempreché la misura prevista si basi su una decisione autonoma.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI - RS 142.20)

Ad art. 21a cpv. 7

Nessuna osservazione

Ad art. 30 cpv. 1 lett. c

Nessuna osservazione

Ad art. 33 cpv. 1^{bis} e 2

Per quanto attiene a questo nuovo disposto, l'Autorità cantonale non può che accoglierlo con favore. In effetti la problematica del principio del centro degli interessi nell'ambito della lotta al fenomeno delle dimore fittizie è sempre stato un tema sensibile nel nostro Cantone. In effetti la novella legislativa in parola è il frutto di una mozione di un parlamentare ticinese (cfr. mozione 21.4076 del 23 settembre 2021 Marchesi "Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi"), mediante la quale si chiedeva all'Esecutivo federale di modificare la legge affinché il principio del centro degli interessi venisse ripristinato e applicato con chiarezza. In effetti a seguito di alcune sentenze relative a casi ticinesi del TF, afferenti a cittadini UE/AELS titolari di permessi di dimora per lavoro o senza attività, a cui l'Autorità cantonale aveva revocato il permesso a causa del soggiorno fittizio in Svizzera, l'Alta Corte federale ha stabilito che il trasferimento del domicilio o del centro degli interessi non comportava di per sé la decadenza del permesso. In effetti il TF ha precisato che la decadenza subentrava solo se parallelamente erano soddisfatte le condizioni legali ovvero se l'assenza all'estero era superiore ai sei mesi oppure se era stata notificata la partenza dalla Svizzera (cfr. STF 2C-103/2019 del 3 settembre 2021, 2C-47/2019 del 3 settembre 2021, 2C-1041/2019 del 10 novembre 2020 e 2C-505/2020 del 10 novembre 2020). Successivamente il TF, con una decisione del 2 dicembre 2021, ha poi specificato i requisiti per il rilascio di un permesso B UE/AELS e di un permesso per lavoratori frontalieri G UE/AELS, precisando che per il rilascio o la proroga di un permesso di dimora B UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa la persona deve essere disposta a stabilirsi in Svizzera. In caso contrario se l'interessato lavora come frontaliere ai sensi dell'ALC, non è data la volontà necessaria per stabilirsi nel nostro Paese e un eventuale permesso di dimora in essere deve essere revocato o sostituito con un permesso per frontalieri G UE/AELS (cfr. STF 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021). La precisazione in oggetto riguarda solo i cittadini UE/AELS ma la questione afferente al centro degli interessi dei cittadini terzi è stata lasciata aperta.

Pertanto bisogna tenere presente che finora il TF (cfr. DTF 145 II 322 consid. 2.3), nel contesto della LStrl, ha inequivocabilmente stabilito che l'ossequio del centro degli interessi ai fini del rilascio dell'autorizzazione non poteva essere considerato senza tener conto anche dei motivi legali di decadenza sanciti in modo esaustivo dalla LStrl. Da qui la necessità, ampiamente condivisa dall'Esecutivo cantonale, di formulare espressamente nella LStrl che, ai fini del rilascio e del mantenimento di un permesso di dimora o di domicilio, il centro degli interessi debba rimanere su suolo elvetico, inserendo un nuovo capoverso 1^{bis} all'art. 33 LStrl dal seguente tenore: *“Il permesso di dimora è rilasciato o prorogato se il centro degli interessi del richiedente è in Svizzera (...)”*.

In aggiunta si suggerisce al legislatore federale la necessità di definire, quantomeno a livello di ordinanza federale (OASA), cosa si debba intendere per “centro di vita e degli interessi personali”. Ciò al fine di uniformare la prassi dei vari Uffici della migrazione cantonale ed evitare così discrepanze. Le stesse, infatti, potrebbero favorire il turismo per l'ottenimento dei permessi di soggiorno – e in particolare di domicilio – da un Cantone a un altro; ciò, evidentemente, andrebbe a vanificare la presente modifica legislativa.

Pertanto, il Consiglio di Stato ticinese chiede che nell'OASA vada inserito un disposto che esplicita questo concetto, inserendo a titolo esemplificativo i seguenti criteri:

- **luogo di residenza dei familiari stretti** (moglie, marito, figli minorenni o maggiorenni dipendenti) o del/la concubino/a;
- beni patrimoniali in Svizzera (conti bancari, immobili, ecc.);
- attuale legame con il Paese di provenienza o di origine, in rapporto all'effettivo soggiorno in Svizzera.

Parimenti, al fine di concretizzare l'effettiva verifica dell'applicazione di questo principio, riteniamo necessario che venga inserito un capoverso nella LStrl, allo scopo di creare una base legale formale che permetta alle Autorità cantonali (Uffici della migrazione, Polizia cantonale, Polizia comunale, Uffici del controllo degli abitanti, ecc.) di effettuare i relativi controlli presso il domicilio dei cittadini stranieri, svolgendo se del caso un sopralluogo.

Ciò potrebbe avvenire specificando in questo contesto la norma federale generale (*lex specialis*) di cui all'art. 12 PA. L'introduzione di questo disposto andrà poi accompagnata con l'inserimento nell'OASA di norme che precisano le modalità d'esecuzione di queste verifiche.

Da ultimo, è d'uopo ribadire che tale novella legislativa ha pur sempre una portata limitata. In effetti non va dimenticato che, relativamente ai titolari di permessi di dimora B UE/AELS il centro degli interessi non svolge più alcun ruolo, poiché basta dimostrare una presenza minima in Svizzera e la volontà di stabilirvisi. Difatti si ricorda che per la giurisprudenza del TF: *“Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un minimo di presenza sul territorio svizzero nonché la volontà di stabilirsi.”* (cfr. STF 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021, consid. 3.2; STF 2C_7/2021 del 16 novembre 2021, consid. 3.2). Aspetto questo che non concerne i cittadini domiciliati UE/AELS ai quali si applica pure a loro la novella legislativa in parola, ritenuto che lo statuto del domicilio non è contemplato e regolamentato nell'ALC.

Ad art. 34 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. a-d

Relativamente alla modifica di cui al cpv. 2 lett. d LStrl viene ora specificato che il centro degli interessi di una persona che richiede un permesso di domicilio deve trovarsi in Svizzera. Questa modifica assume inoltre la sua importanza per il fatto che il permesso di domicilio è un permesso più qualificato rispetto al permesso di dimora. Ciò alla luce del fatto che esso rappresenta l'anticamera di accesso all'ottenimento della cittadinanza svizzera, essendo il suo possesso per un determinato numero di anni presupposto essenziale per la naturalizzazione. Sulle considerazioni specifiche su questo aspetto si rinvia a quanto indicato nel commento all'art. 33 cpv. 1^{bis} e 2 LStrl. Ciò nonostante, non va dimenticato che per quanto concerne i cittadini domiciliati UE/AELS anche agli stessi, unitamente a quelli di Stati terzi, si applica la novella legislativa in parola, essendo lo statuto del domicilio non contemplato nell'ALC e di conseguenza non vincolato alla giurisprudenza summenzionata, afferente ai titolari di permesso B UE/AELS in materia.

Ad art. 38 cpv. 2-4

In merito alla proposta di abolire l'assoggettamento ad un'autorizzazione per il passaggio da un'attività dipendente ad una indipendente per i titolari di un permesso di dimora, in virtù dell'attuale art. 38 cpv. 3 LStrl, il Consiglio di Stato concorda con l'Esecutivo federale che tale modifica si rende necessaria ai fini della promozione dell'innovazione in Svizzera. Ciò al fine di eliminare, ad esempio, gli ostacoli amministrativi per le neo-aziende. In effetti lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative non verrà più ostacolato dalle incertezze afferenti alla valutazione dell'interesse per l'economia elvetica e da un'eventuale rifiuto dell'autorizzazione. Parimenti si concorda con la necessità di introdurre e definire esplicitamente una durata per le condizioni che possono vincolare il permesso di dimora con dei limiti alla mobilità professionale e geografica. Ciò per tutelare l'interesse dell'economia svizzera per non limitare inutilmente le dinamiche del mercato del lavoro, e nel contempo per consentire ai cittadini stranieri, che risiedono in Svizzera per un periodo di una certa durata, di prendere parte senza limitazione alla vita socio – economica del Paese. Pertanto si rende necessario definire a livello di Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) il lasso temporale massimo della durata di tale limitazione. Si concorda con l'Autorità federale che questo termine debba avere una durata massima di 5 anni. Infatti questo lasso di tempo è diffuso nell'ambito della legislazione degli stranieri poiché, con il trascorrere di tale termine, di principio ci si può attendere dalla persona straniera, oggetto di una limitazione in fase di ammissione, un'integrazione stabile nel mercato del lavoro e nel contesto socio-economico.

Ad art. 61 cpv. 1 lett a^{bis} (nuovo)

Visto che, per l'ottenimento e la proroga dei permessi di dimora e domicilio viene reintrodotta il principio del centro degli interessi, è necessario introdurre all'art. 61 cpv. 1 LStrl una nuova lettera a^{bis}) per questo nuovo motivo di decadenza. Ciò al fine di specificare che, anche nel caso in cui il centro degli interessi è trasferito all'estero, il permesso decade. Ciò nonostante appare necessario ribadire che questa disposizione ha lo scopo di evitare che un cittadino straniero, che ha trasferito il centro dei propri interessi all'estero e nel contempo continua a lavorare regolarmente in Svizzera, possa continuare a godere di un permesso di domicilio o di dimora. Infatti attualmente una fattispecie del genere secondo il TF, in applicazione dell'attuale legislazione, non può

avere per conseguenza la decadenza del permesso di domicilio (cfr. DTF 145 II 322). Anche in questo caso si auspica che i criteri di revoca in virtù di questo principio vengano esplicitati a livello di ordinanza nell'OASA. Infine, non va dimenticato che, anche con la modifica suesposta, i Cantoni hanno la facoltà di rilasciare agli interessati un permesso per frontalieri, se i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. art. 25 LStrl).

Ad art. 67 cpv. 1

In merito alla nuova formulazione dell'art. 67 cpv. 1 LStrl, con l'eliminazione dell'aggettivo "allontanato", si concorda con la necessità di questa correzione redazionale, poiché pone rimedio all'inserimento involontario della condizione dell'allontanamento dalla Svizzera per la pronuncia di un divieto d'entrata, intervenuta in occasione dell'ultima revisione del testo di questo disposto. In effetti, pur essendo questo presupposto adempiuto nella maggior parte dei casi, vi sono delle fattispecie in cui la SEM pronuncia detta misura nei confronti di persone che hanno violato l'ordine o la sicurezza pubblici o li espongono a pericolo, anche se non hanno soggiornato nel nostro Paese o non sono state formalmente allontanate. Pertanto, con l'eliminazione del menzionato termine, grazie alla nuova formulazione viene fatta chiarezza facendola corrispondere alla volontà del legislatore e all'interpretazione teleologica del disposto.

Ad art. 71b

Nessuna osservazione.

Ad art. 73a *Obbligo di presenza (nuovo)*

L'Esecutivo cantonale accoglie con favore l'obbligo di presenza ex art. 73a LStrl quale nuova misura coercitiva più proporzionata e meno invasiva sotto l'aspetto della limitazione della libertà di movimento della persona coinvolta rispetto ad un'ordinaria carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto. In effetti questa misura può essere disposta solo per il tempo necessario all'esecuzione degli accertamenti richiesti, sia dal punto di vista della durata complessiva che da quello delle ore giornaliere, e deve cessare non appena la presenza della persona nell'alloggio non è più richiesta.

D'altro canto è d'uopo ribadire che la formulazione di questa norma debba essere rivista già a livello legislativo oppure nella relativa ordinanza. In effetti dalla formulazione del disposto proposto non emerge a chiare lettere se lo stesso motivo (es. accertamento dell'identità) può giustificare l'adozione di più obblighi di presenza e, in caso affermativo, se ogni singolo obbligo di presenza può essere pronunciato fino ad un mese. Inoltre la formulazione per cui l'Autorità può imporre l'obbligo di presenza fino a un mese e per al massimo 6 ore giornaliere, potrebbe rendere più complesso l'esame della proporzionalità della misura. In aggiunta si intravedono delle difficoltà nel controllo del rispetto di quest'obbligo di presenza, che rappresenterà un ulteriore onere per le Autorità cantonali, in particolare per le Polizie cantonali, in relazione alla probabilità che l'efficacia di questa misura ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento rimanga limitata.

Ad art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6 (nuovo)

Il Consiglio di Stato concorda con il Consiglio federale sulla necessità di introdurre una nuova fattispecie oggettiva di carcerazione con l'introduzione della modifica legislativa in parola. In effetti un cittadino straniero che ha violato l'obbligo di presenza ex art. 73a LStrl, non essendo stato a disposizione delle Autorità e che di conseguenza non ha ottemperato al suo obbligo di partenza, per tale mancanza in futuro dovrà poter venir sanzionato con la carcerazione in vista di rinvio coatto, garantendo nel contempo che l'organizzazione della nuova partenza possa portare ad un esito positivo.

Ciò malgrado, si chiede che questo motivo di detenzione non sia limitato alla violazione dell'obbligo di presenza che ostacola l'esecuzione del rinvio ma che venga esteso allorché questa violazione sia di impedimento ad altre misure necessarie in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (ad. es. per l'accertamento dell'identità o per l'ottenimento dei documenti di viaggio).

Ad art. 76a cpv. 2 lett. k e 4

L'Esecutivo cantonale non ha alcuna obiezione a che la giurisprudenza del TF, inerente alla carcerazione Dublino ex art. 76a cpv. 4 LStrl, sulla sua non prorogabilità oltre le sei settimane previste, venga codificata nella legge.

Ad art. 93 cpv. 1

Nessuna osservazione

Ad art. 109h lett. a n. 3 nonché h e i (nuovo)

Nessuna osservazione

Ad art. 122c cpv. 4 (nuovo)

Nessuna osservazione

2.2 Modifica della legge sull'asilo (LAsi – RS 143.10)

Ad art. 79 lett. a

Nessuna osservazione

2.3 Modifica della legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA – RS 142.51)

Nessuna osservazione

2.2 Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS – RS 831.10)

Nessuna osservazione

3. Conclusioni

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Concordiamo sulle modifiche della LStrl proposte ritenute che le stesse apporteranno dei miglioramenti tangibili.

In effetti l'introduzione del principio del centro degli interessi in Svizzera per l'ottenimento ed il mantenimento dei permessi di dimora e domicilio è un utilissimo strumento a favore dei Cantoni nella lotta alle dimore fittizie, agli abusi ad esse connessi nell'ambito delle assicurazioni sociali (indebito percepimento di prestazioni complementari, aiuti assistenziali, sussidi di cassa malati, ecc.), alla prevenzione sul territorio contro le infiltrazioni del crimine organizzato e nell'ambito delle verifiche necessarie ai fini della pratica di naturalizzazione.

Parimenti, l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione per il passaggio da un'attività dipendente ad una indipendente, per i titolari di permessi di dimora per Stati terzi, permetterà una miglior attrattività della promozione dell'innovazione in Svizzera, eliminando diversi ostacoli amministrativi per le nuove aziende. Difatti il loro sviluppo non verrà più ostacolato dalle incertezze afferenti alla valutazione dell'interesse per l'economia elvetica e da un'eventuale diniego dell'autorizzazione.

Infine, l'introduzione dell'obbligo di presenza ex art. 73a LStrl dovrebbe comportare dei vantaggi per le Autorità cantonali ma, dall'altro lato, non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione sull'impatto dei costi che andranno a carico dei Cantoni con l'adozione di questa misura. Ciò in particolare per l'impegno che dovranno profondere i corpi di Polizia per l'espletazione dei controlli di presenza degli stranieri negli alloggi loro attribuiti.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet